

Dispositivo

L'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, l'imposta sul valore aggiunto non è dovuta sulle spese e sugli importi che contrattualmente avrebbero potuto essere fatturati dal soggetto passivo alla controparte, ma che non le sono stati fatturati.

(¹) GU C 145 del 14.5.2011.

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

(Causa C-126/11) (¹)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che vieta gli annunci e i suggerimenti di riduzioni di prezzi)

(2012/C 73/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: INNO NV

Convenuti: Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22)

Dispositivo

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle

imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») dev'essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale che prevede un divieto generale di annunci e di suggerimenti di riduzioni di prezzi prima del periodo dei saldi, purché tale normativa persegua l'obiettivo della protezione dei consumatori.

(¹) GU C 152 del 21.5.2011.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1° dicembre 2011 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Performing Science LLC

(Causa C-222/11 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) — Segno denominativo «5 HTP» — Domanda di dichiarazione di nullità — Impugnazione manifestamente irricevibile]

(2012/C 73/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: avv. J. Korab)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Performing Science LLC

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 9 marzo 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Performing Science (5 HTP), (T-190/09), avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 21 aprile 2009 (procedimento R 595/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Performing Science LLC e la Longevity Health Products, Inc. — Carattere distintivo del segno denominativo 5 HTP.

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 252 del 27.8.2011.